

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

**ROMA TPL società consortile a responsabilità
limitata"**

Art. 1

Denominazione

La denominazione della società è "ROMA TPL società
consortile a responsabilità".

La società potrà agire nei confronti dei terzi anche
con la denominazione abbreviata "ROMA TPL s.c. a
r.l.". .

Art. 2

Sede

La società ha sede in Comune di Roma.

L'indirizzo del luogo ove è fissata la sede sociale
è fatto risultare ai sensi dell'art.111-ter delle
disposizioni di attuazione al C.C..

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e
sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie,
depositi, succursali e uffici di rappresentanza.

La direzione della società può essere fissata anche
al di fuori della sede sociale.

Art. 3

Domicilio nei rapporti sociali

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei
sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la

società, è quello risultante dai libri sociali; gli amministratori e i sindaci, per i loro rapporti con i soci, hanno domicilio presso la sede sociale.

La tenuta del "libro soci", ancorchè non obbligatoria per legge, è imposta dal presente statuto e curata dagli amministratori; nel libro sono indicate le generalità complete dei soci, compresa la residenza in caso di persone fisiche e la sede in caso di Enti o Società, il valore nominale delle quote da ciascun socio possedute, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi, nonché i versamenti eseguiti; le annotazioni a libro soci devono essere eseguite dagli amministratori con diligenza e sollecitudine e allo stesso modo i soci sono tenuti a comunicare atti ed eventi suscettibili di annotazione.

Art. 4

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2025.

Art. 5

Oggetto sociale

La società è costituita ai sensi dell'art. 2615/ter C.C., quindi con natura e finalità consortili; con essa pertanto i soci intendono costituire

un'organizzazione comune per coordinare e disciplinare le proprie rispettive attività relative alla partecipazione, acquisizione e gestione dell'appalto per l'affidamento, per la durata di otto anni, del servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica in Roma e di servizi connessi, di cui al BANDO DI GARA N.9/2009 - PROCEDURA APERTA inviato da ATAC Spa alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee per la pubblicazione 6 Aprile 2009.

Conseguenza di tale oggetto sociale primario è, altresì, operare nel campo del trasporto pubblico locale, della mobilità e di ogni altra attività a queste connessa, sia nell'ambito di attività a rilevanza interna rispetto ai singoli soci consorziati, sia nell'ambito di attività a rilevanza esterna, attraverso l'acquisizione di commesse e/o appalti di servizi e lavori, anche mediante partecipazione a procedure concorsuali.

La società favorirà anche la diversificazione delle attività mediante lo sviluppo di iniziative imprenditoriali comuni in settori di attività paralleli o connessi alla mobilità delle persone.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie che abbiano

direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi consortili.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale possono essere demandati alla società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali:

a) attività a rilevanza esterna al gruppo di imprese consorziate:

- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate dai propri servizi, in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per la mobilità delle persone;
- il coordinamento tra le consorziate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori del settore ferroviario e/o tranviario allo scopo di sviluppare l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;
- l'acquisizione di appalti di servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse fra tutti o parte dei soci;
- la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione all'organizzazione

ed alla gestione dei Sistemi di mobilità delle
persone in generale;

- rapporti con le associazioni di categoria.

b) attività a rilevanza interna al gruppo di imprese
consorziate:

- il perseguimento degli interessi della società e
delle singole consorziate;
- la realizzazione di studi e ricerche inerenti la
domanda di mobilità;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione di
sistemi di mobilità integrati e di sistemi
informatizzati per la gestione della mobilità, per
questi ultimi esercitandone altresì la
commercializzazione;
- la promozione di iniziative volte
all'aggiornamento ed alla formazione del personale
delle imprese consorziate;
- l'effettuazione di servizi per i soci anche
attraverso la promozione e l'attivazione di
strumenti comuni;
- lo svolgimento di attività di promozione e di
incentivazione per il conseguimento degli scopi
consortili;
- lo studio e la promozione dell'innovazione
tecnologica e delle tecniche gestionali per la

crescita delle singole consorziate;

- il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti fruttiferi e/o infruttiferi da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

È fatto divieto alla società di esercitare la sollecitazione al pubblico risparmio ed in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106

D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 90.000,00
(novantamila/00).

Il capitale sociale può essere aumentato in forma gratuita o onerosa, anche con apporti diversi dal denaro.

L'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante e sostanziale, ha delegato all'organo amministrativo ai sensi dell'art.2481/bis C.C., la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro i primi tre esercizi sino ad un massimo di euro 500.000,00, da riservare in denaro e alla pari agli attuali soci in proporzione alle quote rispettivamente già possedute.

Ai sensi dell'art. 2481 C.C. è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2481 bis C.C., l'aumento di capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

In caso di aumento oneroso, si applicano le disposizioni di cui all'art.2481/bis C.C..

Le quote di partecipazione sono frazionabili in caso

di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, sempre che a ciò non osti la natura e il contenuto del conferimento connesso.

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento; per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Anche indipendentemente da una delibera di aumento di capitale sociale, o da altra determinazione dei soci, i soci stessi potranno eseguire versamenti per la copertura delle perdite o per l'incremento del patrimonio sociale; gli apporti in conto di futuri aumenti di capitale sociale sono iscritti in una speciale riserva e debbono risultare tali, in difetto di una preesistente decisione dei soci, da dichiarazione scritta alla società, proveniente da chi li esegue; in difetto, le anticipazioni dei soci si intendono eseguite a titolo di finanziamento.

Fermo il disposto dell'art.2467 C.C., le anticipazioni dei soci a favore della società a titolo di finanziamento si considerano fruttifere di

interessi, a meno che risulti diversamente da apposita delibera dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2615/ter C.C., i soci saranno tenuti a versamenti di contributi in denaro, non assimilabili ad apporti in capitale; i contributi sono di natura ordinaria o straordinaria.

Sono contributi ordinari quelli eventualmente richiesti ai soci, con cadenza annuale, ove si ravvisino necessari per far fronte alle spese di ordinaria gestione della società consortile e per le quali non sia sufficiente l'apporto del capitale sociale o di altre entrate o proventi; tali contributi debbono essere comunque approvati in sede di bilancio annuale, anche in via preventiva.

Sono contributi straordinari quelli finalizzati a finanziare progetti ed iniziative specifiche della società consortile nell'interesse di singoli consorziati o gruppi di essi; ad essi fanno fronte esclusivamente i soci interessati.

I soci infine, per il conseguimento dell'oggetto sociale, sono tenuti a mettere a disposizione della società consortile e delle sue attività le proprie strutture di impresa, assets, servizi e quanto altro occorrente per l'esecuzione dell'appalto di cui all'oggetto; il tutto sarà disciplinato con

specifici patti parasociali.

Art. 7

Trasferimento delle quote

Possono far parte della società consortile imprese, individuali o organizzate in forma societaria di qualsiasi tipo a capitale pubblico, privato o misto, consorzi, che abbiano una o più qualificazioni, atte alla realizzazione dello scopo sociale. Possono inoltre partecipare alla società soggetti imprenditoriali che operino professionalmente come finanziatori di iniziative e imprese commerciali ed industriali.

Data la natura e le finalità consortili della società, la cessione di quote sociali è consentita solo a favore degli altri soci o a favore di terzi che posseggano i requisiti necessari per partecipare al conseguimento dei fini sociali.

Tuttavia, in relazione all'attività specifica che costituisce l'oggetto sociale, le quote sono inalienabili sin tanto che saranno possedute dalle imprese consorziate che partecipano direttamente all'esecuzione dell'appalto di servizio di trasporto pubblico di cui all'oggetto stesso; in questo caso potranno essere cedute a soci o a terzi solo previo benestare della Stazione Appaltante e consenso di

tutti gli altri soci.

Venendo meno o non verificandosi le condizioni di inalienabilità di cui al comma che precede, la cessione delle partecipazioni è disciplinata dalle norme che seguono.

Il socio che intenda cedere la propria quota od i propri diritti di opzione, in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne comunicazione, con raccomandata a.r. al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando, attraverso debita documentazione, il numero delle quote o dei diritti che intende cedere, il divisato/i acquirente/i, il prezzo di cessione o il valore, le modalità di pagamento del prezzo, nonché le altre condizioni stabilite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., darne informazione mediante raccomandata a.r., agli altri soci aventi diritto alla prelazione ed iscritti nel libro soci alla data di ricevimento della proposta di trasferimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, dovranno offrire condizioni equivalenti, mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di

Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dei soci della raccomandata a.r. di cui al comma precedente. Entro i successivi 15 giorni il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà informare tutti i soci di ogni richiesta di esercizio della prelazione ricevuta.

In caso di più richieste, le quote o i diritti residui saranno suddivisi tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Decorsi i suddetti termini senza che siano pervenute richieste di prelazione, ovvero qualora le richieste abbiano avuto ad oggetto solo una parte delle quote o dei diritti offerti, il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria affinché deliberi il proprio gradimento alla cessione; le quote del socio cedente non saranno computate ai fini del quorum deliberativo.

Nell'esprimere tale gradimento l'Assemblea ordinaria dovrà valutare se l'acquirente, per le proprie qualità oggettive, gli ambiti dell'attività svolta e gli scopi perseguiti, offra adeguate garanzie circa la sua capacità di apportare un contributo positivo

al perseguimento dell'oggetto sociale e rappresenti, rispetto ai soci preesistenti, un'aggregazione di interessi omogenei.

Nuovi soci potranno essere ammessi a seguito di domanda, con raccomandata a.r., presentata al Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Presidente provvede a convocare entro 15 giorni l'Assemblea ordinaria della società che deciderà in ordine all'ammissione del nuovo socio; l'ammissione potrà essere deliberata stabilendo che il nuovo socio acquisti quote dagli altri soci, in misura proporzionale fra tutti, oppure attraverso la delibera dell'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 C.C., quindi in deroga al disposto dell'art.2481/bis, per quanto compatibile con il tipo e la natura giuridica della società, in particolare determinando il sovrapprezzo a carico del nuovo socio entrante, sulla base della situazione patrimoniale della società stessa, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Nel deliberare in merito l'Assemblea valuta se l'acquirente, per le proprie qualità oggettive, gli ambiti dell'attività svolta e gli scopi perseguiti,

offra adeguate garanzie circa la sua capacità di apportare un contributo positivo al perseguimento dell'oggetto sociale e rappresenti, rispetto ai soci preesistenti, un'aggregazione di interessi omogenei. Le cessioni di partecipazioni poste in essere senza l'osservanza di quanto sopra stabilito, sono inefficaci ed inopponibili nei confronti della società, e pertanto non costituiranno titolo per l'esecuzione delle corrispondenti annotazioni a libro soci.

Le partecipazioni possono liberamente formare oggetto di pegno ed usufrutto, con applicazione delle disposizioni dell'art. 2352 C.C., a condizione tuttavia che il diritto di voto sia riservato al socio; diverse convenzioni di voto tra l'usufruttuario o il creditore pignoratizio e il socio potranno essere opponibili alla società solo ove consti il consenso di tutti gli altri soci.

Art. 8

Organi sociali

L'organizzazione della società è strutturata in modo da attribuire la gestione dell'impresa sociale agli amministratori, e ad un organo assembleare le decisioni dei soci indicate all'art. 2479 C.C., nonché le ulteriori decisioni previste dalla Legge e

dal presente statuto, secondo una precisa ripartizione di competenze.

Il tutto ferma la facoltà di rimessione alla decisione dei soci, quindi dell'assemblea, stabilita dal primo comma dell'art. 2479 C.C. a favore della minoranza o degli amministratori.

Art. 9

Assemblea

Tutte le decisioni dei soci sono assunte mediante l'adozione del metodo assembleare.

Tutti i soci iscritti al libro soci hanno diritto di intervenire all'assemblea; ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta; la delega può anche essere conferita a terzi, con scrittura privata autenticata o la cui sottoscrizione sia dichiarata autentica, in sede di assemblea, dal Presidente della medesima o da un Amministratore presente; le deleghe sono conservate agli atti della società.

Art. 10

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, per deliberare sull'approvazione del bilancio e sull'eventuale distribuzione degli utili; tale termine è

prorogabile sino a giorni centottanta qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'art.2364 C.C., e comunque nell'osservanza delle disposizioni di detta norma.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, e in tutti gli altri casi in cui la legge o l'atto costitutivo lo impongano.

La convocazione dell'assemblea è fatta dagli amministratori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi altro mezzo o modalità, purché risulti in grado di assicurare la tempestiva informazione in merito agli argomenti da trattare e sia possibile documentarne la ricezione; nel caso di assemblea da tenersi ai sensi dell'art.2479 C.C. e dell'art.12 comma 2° del presente statuto, la convocazione, nelle forme di cui sopra, può essere eseguita direttamente dai soggetti interessati, che dovranno darne avviso anche a tutti gli amministratori e sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere esauriente

indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

In difetto delle formalità di cui sopra relative alla convocazione dell'assemblea, questa deve ritenersi comunque regolarmente costituita e le deliberazioni validamente adottate quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o risulti documentato che sono stati informati della riunione, senza che nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento l'assemblea è presieduta da soggetto, anche non socio, eletto con il voto della maggioranza del capitale sociale rappresentato; per i poteri del Presidente si rinvia all'art. 2479/bis C.C..

Dei lavori assembleari è redatto verbale; si applicano al riguardo, le disposizioni dell'art. 2375 C.C..

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante

l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12

Competenze dell'assemblea

L'assemblea dei soci è competente a discutere e

deliberare in ordine alle materie di cui al secondo comma dell'art. 2479 C.C., nonché in ordine alle altre materie stabilite dalla Legge, quali, a titolo esemplificativo:

- provvedimenti da assumersi in presenza di perdite (Art. 2482-bis C.C.);
- scioglimento anticipato della società (Art. 2484 C.C.);
- nomina e revoca dei liquidatori (Art. 2487 C.C.);
- revoca dello stato di liquidazione (Art. 2487-ter C.C.);
- ammissione a procedure concorsuali.

L'assemblea dei soci è inoltre competente a discutere e deliberare in ordine alle materie stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto; ai sensi dell'art. 2479 comma primo C.C., uno o più amministratori, nonché tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, hanno facoltà di richiedere convocazione o direttamente convocare l'assemblea, rimettendo ad essa specifiche materie ed operazioni.

La deliberazione assembleare è inoltre inderogabilmente richiesta per l'assunzione di partecipazioni in società di persone, nonché per la emissione di titoli di debito, ai sensi dell'art.21)

del presente statuto.

Art. 13

Deliberazioni dell'assemblea

Ciascun socio ha voto in assemblea proporzionale all'ammontare della sua quota di partecipazione.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia rappresentata la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti, se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le delibere aventi ad oggetto la partecipazione a gare e acquisizioni societarie è richiesto il consenso di tutti i soci.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, nonché i casi in cui la legge o il presente statuto prevedano che determinate decisioni vengano assunte con il consenso di tutti i soci.

Art. 14

Amministrazione della società

L'amministrazione della società, e così la gestione dell'impresa sociale, con il compimento degli atti ed operazioni necessari per l'attuazione delle

attività costituenti l'oggetto sociale è demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, retto e funzionante secondo il principio e le regole della collegialità.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo; gli amministratori durano in carica per tre esercizi; possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

La rielezione, revoca, sostituzione degli amministratori è di competenza dell'assemblea, salvo quanto meglio precisato al successivo art.18).

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

Art. 15

Poteri e compensi degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società che riterrà necessari, utili od opportuni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione unicamente per quanto riservato alle decisioni dei soci, quindi dell'assemblea, ai sensi di legge e del presente statuto.

All'organo amministrativo sono inoltre attribuite le competenze esclusive di cui all'art. 2475 comma

quinto C.C..

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione; è altresì attribuita all'Amministratore Delegato di cui al successivo art. 17), nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti. L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori generali, institutori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio; è riservata all'assemblea la fissazione dei loro emolumenti e compensi, sia in via preventiva che a consuntivo, anche sotto forma di partecipazioni agli utili; l'assemblea potrà inoltre deliberare a favore degli amministratori accantonamenti per T.F.M., anche a mezzo stipula di apposite polizze assicurative.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia provveduto nell'atto di nomina, elegge al suo interno un Presidente a cui conferire poteri.

Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta lo giudichi opportuno o necessario oppure quando anche

un solo consigliere o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale.

La convocazione del Consiglio, da chiunque effettuata, deve essere indirizzata a mezzo lettera raccomandata, da spediti al domicilio dei consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando sommariamente gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza le convocazioni possono farsi per telegramma, fonogramma, telefax o posta elettronica fino al giorno precedente la seduta stessa.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in caso

di impedimento o assenza, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Per la valida costituzione del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; tuttavia per le deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione a gare e acquisizioni societarie è richiesto il consenso di tutti gli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su appositi registri dei verbali.

Art. 17

Amministratori delegati

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato; si applicano in tal caso le disposizioni dell'art.2381 C.C. commi secondo, terzo, quarto e sesto.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le remunerazioni per le deleghe attribuite al Presidente ed all'Amministratore Delegato e per gli amministratori eventualmente investiti di particolari cariche.

Art. 18

Cessazione degli amministratori

Gli amministratori cessano dalla carica per scadenza del termine, dimissioni, revoca da parte dell'assemblea (da parte del Consiglio per gli amministratori delegati) e morte.

In caso di scadenza del termine del Consiglio di Amministrazione, nonché per il venir meno anche per diverse cause della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea deve essere tempestivamente convocata per provvedere alla sostituzione dell'intero organo.

Ove vengano meno in corso di esercizio uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ma non la maggioranza, i superstiti possono provvedere tramite il meccanismo della cooptazione di cui al primo comma dell'art. 2386 C.C.; tuttavia, qualora dall'atto di nomina risulti esplicitamente che gli amministratori venuti meno costituivano diretta espressione di uno o più soci, la nomina dei sostituti dovrà cadere tra soggetti designati da quei medesimi soci; in difetto, dovrà intendersi decaduto l'intero Consiglio e provvedersi al rinnovo.

Per la decorrenza degli effetti della cessazione degli amministratori si rinvia alle disposizioni

dell'art.2385 C.C..

Art. 19

Controlli

Nei casi previsti dall'art. 2477 C.C. è obbligatoria la nomina, da parte dell'assemblea, di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, ai quali compete anche il controllo contabile. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2477 C.C..

Art. 20

Bilanci e utili

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli amministratori debbono redigere, depositare e sottoporre ad approvazione dell'assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art.2478-bis C.C., fatto salvo il maggior termine di cui al precedente art.10), comma primo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea saranno ripartiti come segue:

- il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per

l'assegnazione del dividendo ai soci o per altre destinazioni.

Art. 21

Titoli di Debito

Con delibera dell'assemblea e assunzione delle forme e procedure previste per le modifiche statutarie, la società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C.; la delibera di emissione stabilisce le modalità di collocamento, il contenuto dei titoli e le eventuali regole della loro circolazione, la durata del prestito, l'entità degli interessi o altre utilità che produce.

Art. 22

Diritto di recesso ed esclusione

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nei casi previsti dall'art.2473 C.C..

Inoltre ha diritto di recesso il socio nelle ipotesi previste dall'art.2497/quater C.C. e in tutti gli altri casi previsti comunque dalla legge; sono fatti salvi i limiti del diritto di recesso previsti dal presente statuto.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si applica l'art.2437/bis del Codice Civile; per le modalità di rimborso della quota del socio receduto e per l'eventuale sopravvenuta inefficacia del

recesso si rinvia all'art.2473, commi terzo, quarto, quinto del Codice Civile.

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione, e che pertanto, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Spetta all'Assemblea, constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Il socio receduto comunque non può sottrarsi agli impegni assunti a meno che gli altri soci si dichiarino formalmente disponibili a subentrare in pro-quota.

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;

- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

I soci che, in forza di patti sociali e parasociali, siano tenuti nei confronti della società a particolari prestazioni e/o apporti ulteriori rispetto a quelli di capitale, anche d'opera o servizi e risultino gravemente inadempienti ai relativi obblighi, potranno essere esclusi dalla società con delibera assembleare nella quale la quota del socio interessato non concorrerà a formare il quorum deliberativo; si applicheranno le disposizioni dell'art. 2473/bis del Codice Civile

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

Al socio receduto o escluso, fatta salva qualsiasi ragione di credito o risarcitoria della Società nei suoi confronti, spetta il rimborso della sua quota di partecipazione nell'ammontare determinabile ai sensi dell'art. 2743 C.C.

Per gli impegni già assunti dalla società fino al momento dell'esclusione, si applica nei confronti del socio escluso quanto previsto in tema di

recesso.

Art. 23

Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento della società sono quelle indicate all'art.2484 comma primo nn.1), 2), 3), 4), 5), 6), nonché le altre cause previste dalla legge. La procedura di scioglimento e liquidazione è regolata dagli artt.2484-2496 del Codice Civile.

Art. 24

Clausola Compromissoria

Le controversie relative alla disciplina dei rapporti sociali, a diritti e situazioni soggettive che abbiano titolo in rapporti sociali o parasociali, nascenti tra i soci e/o i loro eredi, tra i soci e/o i loro eredi e la società, tra la società e/o i soci e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, e che per il loro oggetto siano suscettibili di composizione in sede arbitrale ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 saranno devolute ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale su istanza di una delle parti interessate e udite le altre.

L'arbitro deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile in tema

di arbitrato rituale, così come integrate e parzialmente modificate dagli articoli da 34 a 36 del detto D.Lgs. n.5/2003.

Art. 25

Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, si rinvia alle norme di legge in tema di società a responsabilità limitata; laddove permangano lacune normative o questioni interpretative, si ricorrerà ai principi e alle regole che sulle specifiche materie sono dettate dalla legge in tema di società per azioni.

Firmato: Giovanni Moriconi

- " Pompili Antonio
- " Michele Triggiani
- " Giuseppe Brunelli Notaio